

BGer 2C 826/2022 vom 8. November 2022

Bundesgericht, 2022-11-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_826_2022

FR: TF 2C 826/2022 du 8 novembre 2022

IT: TF 2C 826/2022 del 8 novembre 2022

Regeste

Imposta federale diretta e imposta cantonale 2020 | Finanze pubbliche & diritto tributario

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 146 IV 185 consid. 2 e richiami).

E. 1.2

L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto le eccezioni previste dall' art. 83 LTF ed è diretta contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF). Essa è stata interposta nei termini dai destinatari del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF) ed è pertanto di principio ricevibile come ricorso ordinario in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).

E. 1.3

In ragione dell'effetto devolutivo del ricorso interposto, i ricorrenti sono però legittimati a formulare conclusioni riguardanti solo l'annullamento e la riforma della sentenza della Camera di diritto tributario. Nella misura in cui sono direttamente volte alla riforma delle decisioni dell'Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona del 24 novembre 2021 e del 6 aprile 2022 le conclusioni tratte nel ricorso sono inammissibili (DTF 134 II 142 consid. 1.4).

E. 2.1

Di principio, il Tribunale federale verifica liberamente l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Secondo l' art. 106 cpv. 2 LTF , la violazione di diritti fondamentali è per contro esaminata solo se il ricorrente ha motivato la censura (DTF 144 II 313 consid. 5.1).

E. 2.2

Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene quando è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 140 III 115 consid. 2; 136 III 552 consid. 4.2).

E. 3.1

Oggetto di disamina può essere unicamente la questione di sapere se il Tribunale cantonale amministrativo ha, a ragione, confermato il giudizio con cui l'autorità fiscale ha dichiarato irricevibile, siccome tardivo, il reclamo sottopostogli il 4 marzo 2022 e ha inoltre constatato che non erano in concreto date le condizioni per potere concedere ai contribuenti una restituzione del termine di ricorso. Potendo essere contestati solo questi aspetti, le critiche relative al merito della tassazione (vedasi ricorso pag. 7 punto 5.2) esulano dall'oggetto del litigio e non possono quindi essere approfondite poiché inammissibili.

E. 3.2

Evocati i fatti, i ricorrenti non contestano più la tardività del loro reclamo, in ogni caso non in modo conforme alle esigenze dei combinati artt. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF ragione per cui su questo punto il loro ricorso sfugge ad un esame. Al riguardo ci si limita ad osservare che, comunque sia, l'argomentazione sulla questione (cfr. giudizio impugnato consid. 2 e 3 pag 4 segg.), alla quale si rinvia (art. 109 cpv. 3 LTF), della Camera di diritto tributario - la quale ha peraltro esposto in maniera corretta i principi che disciplinano l'intimazione/la notifica di decisioni di autorità fiscali - è corretta e va qui condivisa.

E. 3.3

I ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto giudicato dalla Corte cantonale, nella fattispecie le esigenze per potere ottenere una restituzione dei termini ai sensi degli artt. 192 cpv. 5 LT (RL/TI 640.10), il quale prevede che "la restituzione dei termini è data se è provato che l'inosservanza degli stessi è da attribuire (...) ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante" e 133 cpv. 3 LIFD (RS 642.11) secondo cui "l'autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che per (...) altri motivi rilevanti è stato impedito di presentarle in tempo (...)", sono date. In effetti è a causa della risposta data dal funzionario dell'Ufficio circondariale di tassazione (il quale avrebbe affermato che la tassazione in questione era definitiva e che non si poteva fare più nulla per rettificarla) al loro fiduciario che né quest'ultimo né loro stessi hanno presentato reclamo nel termine di 30 giorni dopo la ricezione della copia della tassazione. La critica non può essere condivisa. In primo luogo non si comprende perché se, come sostenuto dai ricorrenti, il fiduciario riteneva che nulla poteva più essere intrapreso, un reclamo è stato comunque successivamente presentato. Risulta poi dagli atti allegati dai ricorrenti medesimi che figurava sui conguagli delle imposte ricevuti un termine di 30 giorni per un (eventuale) reclamo e che, già all'epoca, i contribuenti si erano domandati se non fosse opportuno agire (allegato n. 9 al ricorso, e-mail del 24 gennaio 2022). Va in seguito osservato che, come ben rilevato dalla Corte cantonale, anche sulla copia della decisione di tassazione da loro ricevuta il 20 gennaio 2022 era menzionato che la stessa poteva essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione. Premesse queste considerazioni il fatto che il fiduciario non ha agito immediatamente e che, soltanto più di un mese dopo, ha riferito di una discussione con il fisco dalla quale sarebbe risultato che, "di principio", scaduti i 30 giorni non si poteva fare più nulla (allegato n. 9 al ricorso, e-mail del 22 febbraio 2022), non adempie all'evidenza le rigorose esigenze poste dalla prassi per ammettere un impedimento non colpevole e, di riflesso, concedere la restituzione del termine di ricorso. Non vi può infatti essere restituzione del termine se la parte o il suo rappresentante non sono stati impediti di agire in tempo utile, ciò che è il caso quando l'inazione è dovuta a una colpa, a una scelta deliberata oppure a un errore. Ora, come già constatato dalla Camera di diritto tributario, all'epoca i contribuenti erano assistiti da uno studio fiduciario il quale, per potersi occupare in modo soddisfacente dei suoi clienti, avrebbe dovuto essere cognito anche in materia

procedurale ed essere a conoscenza degli obblighi e dei diritti dei contribuenti, compresi le modalità di calcolo dei termini, la forma e il termine entro il quale agire. In queste circostanze è quindi a ragione che l'autorità precedente è giunta alla conclusione che la restituzione del termine per agire non poteva essere accordata. Su questo punto, il ricorso si rivela pertanto infondato e, come tale, va respinto.

E. 3.4

I ricorrenti sostengono poi che il loro reclamo avrebbe dovuto essere trattato in realtà quale domanda di revisione. Sennonché una simile censura andava semmai già sollevata dinanzi all'autorità ricorsuale cantonale e non, per la prima volta, davanti a questa Corte. La stessa non va pertanto considerata.

E. 3.5

Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto.

E. 4.1

Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diventa priva d'oggetto.

E. 4.2

Le spese giudiziarie, ridotte, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.